

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE
del Mare Adriatico Centrale
(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI
SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 169/2016;
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto l'art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.
Vista l'istanza presentata dall'Assonautica della provincia di Pesaro Urbino, C.F. 92003070411 con sede legale in Pesaro Strada tra i due porti snc, per il tramite dell'ing. Morsiani Renato, C.F. MRSRNT64H23G479J, acquisita al prot. n. E-27547 del 02/05/2023, e successive integrazioni, da ultimo la nota acquisita al prot. n. E-21010 del 12/12/2023;
Vista la licenza demaniale marittima n. n. 25/2010, rilasciata il 07/04/2010;
Visto l'art. 3 della legge 05/08/2022 recante proroga fino al 31/12/2023 dei titoli demaniali marittimi e dei rapporti per l'esercizio delle attività turistico ricreative;
Vista l'Ordinanza n. 17/2024 recante ulteriore differimento del termine di validità dei titoli demaniali di cui sopra ai sensi di quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 118/2022;
Vista la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 24 Reg. Cod. Nav. portante prot. U-0013929 del 11/08/2023, avente ad oggetto l'istanza di accorpamento di n.9 posti ormeggio per complessivi 402,90 mq oggetto delle concessioni nn. 59/2010 – 37/2010 – 15/2010 – 14/2010 – 69/2010 – 24/2010 – 22/2010 – 19/2010 – 27/2010 all'interno della predetta concessione demaniale marittima n.25/2010 avente ad oggetto vari tratti di banchina e specchi acquei adibiti a posti ormeggio per i soci del sodalizio e successiva licenza suppletiva n.10/2012 del 30/03/2012 relativa ad una condotta idrica;
Vista la pubblicazione della domanda in data 11/08/2023 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;
Visto il parere rilasciato con nota prot. n. 17829 - del 24/11/2023 dalla Capitaneria di Porto di Pesaro, acquisito al prot. n. E-19882 del 24/11/2023;
Vista la delibera n. 78/2023 in data 28/11/2023 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Viste le attestazioni di avvenuto pagamento dei canoni demaniali marittimi chiesti per le annualità 2023 relative a tutti i titoli oggetto di accorpamento;
Viste le fidejussioni bancarie – Intesa San Paolo S.p.A. n. 23594/8200/00821238 e n.23594/8200/882017 relative al deposito cauzionale per complessivi € 7.000,00 effettuati a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della presente concessione demaniale n. 25/2010 e successiva licenza suppletiva n.10/2012 del 30/03/2012;
Viste le polizze assicurative RCT-RCO emesse dalla UnipolSai S.p.A. e le relative quietanze premio anno corrente, riconnesse alle concessioni oggetto di accorpamento, assunte al prot.21010 del 12/12/2023;
Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona, acquisita al prot. n. E-3457 del 04/03/2024;
Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 15/02/2024, PR_PUUTG_Ingresso_0004997_20240126 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011;
Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;
Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

la variazione della concessione demaniale marittima n. 25/2010, rilasciata il 07/04/2010 e successiva licenza suppletiva n.10/2012 del 30/03/2012 relativa ad una condotta idrica, avente ad oggetto uno specchio acqueo pari a 532,00 mq e vari tratti di banchina situati in ambito portuale di Pesaro, per l'accorpamento alla stessa n. 9 posti ormeggio per complessivi 402,90 mq oggetto delle concessioni nn. 59/2010 – 37/2010 – 15/2010 – 14/2010 – 69/2010 – 24/2010 – 22/2010 – 19/2010 – 27/2010 nelle quali è subentrato in virtù delle licenze di subingresso portanti nn. 01-01/2022, 01-5/2022, 01-2/2022, 01-6/2022, 01-7/2022, 01-8/2022, 01-4/2022, 01-3/2022, 01-9/2022 **per una superficie complessiva accorpata di mq. 934,90 per il mantenimento di specchi acquei posizionati su banchina C1 e banchina E e tratti di banchina come meglio specificato negli elaborati grafici;**

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 01-25/2010 del 07/04/2010 e successiva licenza suppletiva n.10/2012 del 30/03/2012 relativa ad una condotta idrica, con scadenza al 31/12/2023, prorogate ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b) D.L. 34/2020 convertito dalla L. 77/2020 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito dalla L. 17/12/2021 n. 215, nonché ai sensi di quanto stabilito nella legge 05/08/2022 n. 118, **fino alla data del 31/12/2023**, fatta salva l'applicazione della ulteriore proroga prevista fino al 31/12/2024 ai sensi dell'Ordinanza 17/2024 in applicazione a quanto stabilito nell'art. 3 comma 3 della richiamata legge 118/2022.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese gli specchi acquei, asportando gli eventuali corpi morti, e quindi riconsegnare gli stessi nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza e **comunque entro 180 giorni dalla scadenza del titolo**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona – specchi acquei concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita di eventuali materiali non rimossi, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente licenza suppletiva è, altresì, subordinata a quanto già previsto con la licenza n. 01-25/2010 e successiva licenza suppletiva n.10/2012 del 30/03/2012, nonché alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta;
- 2) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori riconnessi al presente titolo. Il concessionario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni riconnesse al presente titolo, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle recate nei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

- 3) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di prevenzione incendi, edilizia e urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
- 4) Le installazioni previste nell'ambito della concessione in argomento dovranno riportare requisiti tecnici tali che le stesse non abbiano mai a costituire pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute delle persone. A tale scopo, resterà in capo al soggetto concessionario ogni connessa valutazione, ciò in considerazione anche delle condizioni meteorologiche avverse prevedibili nella zona;
- 5) Resta in capo al concessionario il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge;
- 6) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione;
- 7) Sono fatti salvi ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali, nonché l'ottenimento di autorizzazioni e/o valutazioni di competenza di altre Amministrazioni;
- 8) Restano in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie nonché i connessi adempimenti ivi inclusi i titoli edilizi, gli aggiornamenti catastali riconnessi e a rispettare le procedure previste dal SID, consegnando a questa Autorità copia della documentazione attestante l'adempimento;
- 9) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato sino al rilascio di nuova concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della precedente concessione, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza prima della scadenza e comunque almeno nei 180 giorni antecedenti e corrisponda il canone nei termini assegnati;
- 10) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti all'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, tasse regionali, etc.) ove dovuti;
- 11) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti;
- 12) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 13) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per €200,00 (cod.1560) e alle spese relative ai valori bollati per €112,00 (cod. 1562) tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO
Assonautica provinciale Pesaro Urbino
Il presidente-ing. Renato Morsiani
Firmato digitalmente

La presente licenza viene in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio in Pesaro, Strada tra i due porti snc, nonché domicilio digitale all'indirizzo: r.morsiani@pecinarcassa.org.

Ancona, addì 18/03/2024

IL CONCESSIONARIO
Assonautica provinciale Pesaro Urbino
Il presidente-ing. Renato Morsiani
Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
Firmato digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà
Firmato digitalmente

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il
presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di
Ancona il 20/09/2024 al n° 374 serie 1
con l'esazione di euro 312,00

L'Ufficiale Rogante

L'Uffi.
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà



INDIRIZIONE ATTUALI POSTI ORNAMENTALI ASSONAUTICA PROV. DI PESARO PRG Pesaro	
COMUNE DI PESARO RICHIESTA DI ACCORDAMENTO POSTI ORNAMENTALI CONCESSIONE DIRM/AN/EN 25/2010 STRADA TRAI FINEI PORTI	STUDIO TECNICO MORSIANI VIA CALATA CASSI D'LEGGI n° 20 41100 PESARO - TEL. 0721-404849 FAX 0721-20888 E-mail: spg@studio-morsiani.it
CONCESSIONARIO ASSONAUTICA PROVINCIALE DI PESARO	PROGETTISTA - Dott. Ing. Kenzo MORSIANI -
OGGETTO ELABORATO GRAFICO	Foglio A/1 Scala 1:500

ASSONAUTICA POSTI ORNAMENTALI di cui Comp. Dem. 25/2010 SF. 01 - MQ 2320	BANCINA A SF. 01 - MQ 111,10
TOT. MQ SPECIFICI ACQUIRITI MQ 1111,10 + 141,20 + 79,20 = MQ 533,50	
POSTI ORNAMENTALI OTTENUTI PER SUBINGRESSO OGGETTO DI ACCORDAMENTO	
PRG Pesaro INDIRIZIONE ATTUALI POSTI ORNAMENTALI ASSONAUTICA PROV. PESARO	